

Determinazione n. 76/2002**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 3 dicembre 2002;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'Ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la determinazione n. 63 in data 31 ottobre 1995, con la quale le Stazioni sperimentali per l'industria sono state sottoposte al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi degli Enti suddetti, relativi agli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000; nonché le annesse relazioni sugli Enti stessi trasmessi alla Corte in adempimento della citata determinazione n. 63 del 1995;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Pietro Gambioli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti per gli esercizi 1998, 1999 e 2000 e sulle valutazioni delle misure adottate a seguito delle osservazioni formulate con il referto per l'esercizio 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma degli articoli 7 della legge n. 259 del 1958, e 3, quarto comma, della legge n. 20 del 1994, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma degli articoli 7 della legge n. 259 del 1958, e 3, quarto comma, della legge n. 20 del 1994, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1998, 1999 e 2000 – corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – delle Stazioni sperimentali per l'industria, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi per il 1998, 1999 e 2000 e, sulle valutazioni delle misure adottate a seguito delle osservazioni formulate con il referto per l'esercizio 1997.

L'ESTENSORE

f.to Pietro Gambioli

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA, PER GLI ESERCIZI 1998, 1999 E 2000 E SULLE VALUTAZIONI DELLE MISURE ADOTTATE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE CON IL REFERTO PER L'ESERCIZIO 1997

SOMMARIO

1. PREMessa. - 2. Profili ordinamentali e notazioni generali e comuni. - 3. STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI. - 3.1. Profili ordinamentali, strutturali e funzionali. - 3.2. Gli esiti delle osservazioni svolte sulla gestione per l'esercizio 1997. - 3.3. Le risorse. - 3.3.1. *La provenienza*. - 3.3.2. *La destinazione*. - 3.4. L'attività. - 3.5. I risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione. - 4. STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI. - 4.1. Profili ordinamentali, strutturali e funzionali. - 4.2. Gli esiti delle osservazioni svolte sulla gestione per l'esercizio 1997. - 4.3. Le risorse. - 4.3.1. *La provenienza*. - 4.3.2. *La destinazione*. - 4.4. L'attività. - 4.5. I risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione. - 5. STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI. - 5.1. Profili ordinamentali, strutturali e funzionali. - 5.2. Gli esiti delle osservazioni svolte sulla gestione per l'esercizio 1997. - 5.3. Le risorse. - 5.3.1. *La provenienza*. - 5.3.2. *La destinazione*. - 5.4. L'attività. - 5.5. I risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione. - 6. STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI DAGLI AGRUMI. - 6.1. Profili ordinamentali, strutturali e funzionali. - 6.2. Gli esiti delle osservazioni svolte sulla gestione per l'esercizio 1997. - 6.3. Le risorse. - 6.3.1. *La provenienza*. - 6.3.2. *La destinazione*. - 6.4. L'attività. - 6.5. I risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione. - 7. STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DEGLI OLI E DEI GRASSI. - 7.1. Profili ordinamentali, strutturali e funzionali. - 7.2. Gli esiti delle osservazioni svolte sulla gestione per l'esercizio 1997. - 7.3. Le risorse. - 7.3.1. *La provenienza*. - 7.3.2. *La destinazione*. - 7.4. L'attività. - 7.5. I risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione. - 8. STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI. - 8.1. Profili ordinamentali, strutturali e funzionali. - 8.2. Gli esiti delle osservazioni svolte sulla gestione per l'esercizio 1997. - 8.3. Le risorse. - 8.3.1. *La provenienza*. - 8.3.2. *La destinazione*. - 8.4. L'attività. - 8.5. I risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione. - 9. STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA. - 9.1. Profili ordinamentali, strutturali e funzionali. - 9.2. Gli esiti delle osservazioni svolte sulla gestione per l'esercizio 1997. - 9.3. Le risorse. - 9.3.1. *La provenienza*. - 9.3.2. *La destinazione*. - 9.4. L'attività. - 9.5. I risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione. - 10. STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO. - 10.1. Profili ordinamentali, strutturali e funzionali. - 10.2. Gli esiti delle osservazioni svolte sulla gestione per l'esercizio 1997. - 10.3. Le risorse. - 10.3.1. *La provenienza*. - 10.3.2. *La destinazione*. - 10.4. L'attività. - 10.5. I risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione. - 11. Conclusioni. - 12. Prospetti ed indici di bilancio.

PAGINA BIANCA

1 - PREMESSA.

La Corte ha riferito sui risultati del controllo eseguito sulle Stazioni sperimentali per l'industria fino al 1997.¹

La presente relazione concerne la gestione finanziaria degli Enti per gli esercizi 1998, 1999, 2000 - anteriori all'entrata a regime della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 540/1999 - e viene svolta in attuazione della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e della legge 21 marzo 1958 n. 259.

Sul piano metodologico la relazione é suddivisa in due parti, la prima é dedicata alle notazioni sulle problematiche generali e comuni a più enti e si sofferma sulle tematiche di fondo concernenti l'assetto ordinamentale e la struttura organizzativa.

La seconda tratta separatamente le singole stazioni sperimentali negli aspetti a ciascuna peculiari. L'analisi condotta tende ad evidenziare le linee di tendenza e le risultanze gestionali operando approfondimenti in termini di scostamenti, di diverse incidenze di entrate e di spese e di ogni altro elemento ritenuto utile per le necessarie valutazioni di efficienza e di efficacia, utilizzando anche indicatori di attività e di risultato e indici di bilancio sintomatici di andamenti gestori, pur tenendo conto, negli approfondimenti analitici, delle diverse dimensioni strutturali e finanziarie degli enti interessati al controllo.

Elementi e notizie concernenti l'attività svolta e la rappresentazione contabile fornita sono riportati, pertanto, in quanto strettamente funzionali alla indicata esposizione, facendo rinvio per più ampie informazioni alle relazioni allegate ai bilanci.

¹ v. Atti Parlamentari, XIII Legislatura, XV n.184.

2 - PROFILI ORDINAMENTALI E NOTAZIONI GENERALI COMUNI

Le Stazioni sperimentali per l'industria a tutt'oggi istituite ed operanti sono le seguenti:

1. *Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti*, istituita in Napoli con il R.D. 8 febbraio 1885, n. 1596;

2. *Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili, vegetali e artificiali*, istituita in Milano con il R.D. 12 settembre 1909, n. 479 ;

3. *Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi*, istituita in Reggio Calabria con il D. Lgt. 20 giugno 1918, n. 2131;

4. *Stazione sperimentale per l'industria degli oli e dei grassi*, istituita in Milano con il D.Lgt. 2 febbraio 1919, n. 613;

5. *Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari* istituita in Parma con il R.D. 2 luglio 1922, n. 1396;

6. *Stazione sperimentale per la seta*, istituita in Milano con il R.D. 7 ottobre 1923, n. 3266;

7. *Stazione sperimentale per i combustibili*, istituita in Milano con il R.D. 23 marzo 1940, n. 744;

8. *Stazione sperimentale per il vetro*, istituita in Venezia-Murano con la legge 16 ottobre 1954, n. 1032.

I cardini della comune disciplina normativa erano contenuti nel R.D. 31 ottobre 1923 n. 2523 sul "Riordinamento dell'istruzione professionale" (modificato dal D.P.R. 24 aprile 1948 n. 718 e dalla L. 21 dicembre 1978 n. 843) e nel R. D. 3 giugno 1924 n. 969 di approvazione del relativo regolamento (modificato con D.P.R. 24 aprile 1948 n. 1461). Era previsto che le stazioni non potessero essere costituite se non per legge e che dovessero essere considerate come istituti pubblici forniti di personalità giuridica ed autonomia amministrativa sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, già Ministero

dell'economia nazionale (art. 22 L. n. 2523 del 1923 e art. 1 R.D. n. 969 del 1924), rientranti tra i laboratori pubblici abilitati ad effettuare ricerche applicate nell'ambito del provvedimento di cui al fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalla legge 17 febbraio 1982 n. 46.

A tutte le Stazioni era assegnato un unico compito, quello di "promuovere con indagini, studi, ricerche, analisi, il progresso tecnico delle speciali industrie o gruppi di industrie per cui erano preordinate, nonché di curare il perfezionamento del personale tecnico addetto alle industrie stesse".

L'ampiezza e la duttilità delle attribuzioni e le mutate e mutevoli esigenze dei settori industriali di riferimento hanno finito per evidenziare nel tempo, nei campi specifici di attività di ciascun ente, la natura propria di enti di ricerca a carattere strumentale, natura che, sotto altro profilo, risultava confermata anche dal Ministero dell'Industria che si è sempre avvalso delle Stazioni per consulenze, per attività di certificazione e controllo e per la predisposizione di norme tecniche, nonché dalla normativa che assegnava alle Stazioni delicati compiti in materia, tra l'altro, di controllo, di certificazione dei sistemi di qualità, di conformità di impianti e attrezzature alla normativa C.E.E., di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

Tali nuove connotazioni funzionali finirono per rendere evidente la necessità di una riforma che rivedesse l'assetto organizzativo delle Stazioni, accentuandone l'apporto strumentale ai rispettivi settori industriali. Interventi in tal senso venivano sollecitati anche da questa Corte che, come precisato nelle precedenti relazioni, indicava la riforma come l'occasione per porre rimedio a carenze organizzative e gestionali che cominciavano a manifestarsi con evidenza.

L'occasione per l'intervento riformatore venne dalla delega contenuta articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, che, secondo i principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, consentiva di riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza.

La delega trovava attuazione nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540 che innova notevolmente sia la soggettività giuridica, sia l'organizzazione delle Stazioni Sperimentali per l'industria.

Queste, in primo luogo, vengono poste tra gli enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive).

Il ricordato decreto legislativo, in relazione ai settori di competenza fissati dalle rispettive leggi istitutive, stabilisce, altresì, gli specifici compiti delle Stazioni Sperimentali, riconducibili in particolare:

- a) attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva;
- b) attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi;
- c) analisi e controlli;
- d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
- e) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;
- f) partecipazione all'attività di normazione tecnica;
- g) attività ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

Inoltre per agevolare lo svolgimento delle proprie attività, le Stazioni Sperimentali possono costituire tra loro strutture comuni e, per conseguire i propri scopi, possono partecipare, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi, a società.

Altra innovazione di non trascurabile rilievo è l'attribuzione a ciascuna delle Stazioni Sperimentali di una potestà statutaria autonoma² connessa al riconoscimento dell'esistenza di peculiarità organizzative e funzionali proprie di ciascuna Stazione.

Spetta, tra l'altro, allo Statuto determinare: a) la composizione del Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a diciotto

² Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale a maggioranza dei due terzi dei componenti ed è sottoposto all'approvazione del Ministero delle attività produttive.

componenti, nonché le rappresentanze in seno al Consiglio medesimo, stabilendo in due terzi il numero dei componenti di provenienza imprenditoriale ed in un terzo i componenti in rappresentanza delle Amministrazioni e degli Enti locali; b) le funzioni ed i poteri degli organi della Stazione Sperimentale; c) i criteri di nomina, le cause e le modalità di scioglimento del Consiglio di amministrazione; d) eventuali criteri di esclusione di particolari tipi di aziende dalla contribuzione obbligatoria.³

È, altresì, da riferire che lo Statuto può prevedere l'istituzione dell'Assemblea⁴ dei partecipanti cui attribuire i compiti relativi:

- 1) alla modifica dello statuto;
- 2) al controllo del rispetto degli indirizzi stabiliti;
- 4) alla deliberazione dei bilanci;

5) alla elezione dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle imprese contribuenti e di un revisore effettivo ed uno supplente;

6) alla determinazione degli emolumenti spettanti agli organi della Stazione Sperimentale.

Quanto alle fonti di finanziamento il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540 prevede che le Stazioni Sperimentali provvedono al finanziamento delle proprie attività prevalentemente attraverso i proventi derivanti dalle attività di ricerca, certificazione e consulenza prevista dall'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali, nonché mediante contributi⁵ a carico delle

³Lo Statuto, inoltre, può prevedere l'istituzione di una Giunta esecutiva e di un Comitato scientifico determinandone la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento.

Lo Statuto, infine, può prevedere l'emanazione di regolamenti in materia di:

- a) nomina del Direttore generale ed eventualmente del Direttore scientifico, fissandone i criteri e le modalità di scelta;
- b) personale;
- c) ogni altro tipo di regolamento interno.

⁴La costituzione dell'assemblea è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:

- a) partecipazione all'Assemblea delle imprese su cui gravano i contributi di cui all'articolo 8, comma 2, anche attraverso delega a tal fine conferita alle associazioni imprenditoriali nonché degli enti ed associazioni pubbliche e private che contribuiscono alla Stazione Sperimentale;
- b) attribuzione ai partecipanti del voto plurimo in relazione all'ammontare della contribuzione annuale;

⁵I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità, previa

imprese ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718.⁶

Da tali previsioni si evidenzia chiaramente l'intento normativo di ricondurre la copertura delle spese di funzionamento delle Stazioni ai proventi delle attività svolte ed ai contributi delle imprese interessate alla attività stesse per appartenenza ad un comune settore industriale.

La esclusione di una partecipazione pubblica alle spese per un verso giustifica la rilevante, sicuramente maggioritaria, presenza dei componenti di provenienza imprenditoriale rispetto ai componenti nominati in rappresentanza delle Amministrazioni e degli Enti locali, per altro verso sembra però riproporre il tema fondamentale giustificante l'esistenza stessa delle Stazioni e consistente nella loro capacità di cogliere e soddisfare effettive esigenze delle imprese contribuenti.

Anche in materia di controlli la riforma introdotta dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540 provoca modificazioni.

Le Stazioni sperimentali, infatti, erano assoggettate alla funzione referente di questa Sezione in attuazione del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche introdotto dal comma 4 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994. Tale forma di controllo, pure affidato a questa Sezione⁷, riguarda tutti gli enti pubblici non economici nazionali secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001).

È però da riferire che tutti i nuovi statuti approvati in attuazione della riforma prevedono che il controllo venga effettuato a norma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958 n. 259 e tale elemento comune induce la Sezione a proseguire nell'attività di controllo utilizzando gli strumenti propri della ricordata legge n. 259 del 1958, che peraltro non si

individuazione delle imprese cui è preordinata l'attività svolta dalla Stazione Sperimentale. Alla riscossione dei contributi si provvede in conformità alle norme vigenti.

⁶ Ulteriori previste fonti di finanziamento sono le rendite del patrimonio, i lasciti e le donazioni nonché eventuali altre entrate.

⁷ vedi deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 del 1995